

L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi

Corte di giustizia UE, Sez. II 25 giugno 2015, in causa C-242/14 - Silva de Lapuerta, pres.; Lycourgos, est.; Jääskinen, avv. gen. - Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH c. Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel.

Per poter beneficiare della deroga, prevista all'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell'equa remunerazione di cui al medesimo art. 14, par. 3, quarto trattino, entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), società rappresentante gli interessi del titolare della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali relativa alla varietà d'orzo invernale «Finita», da un lato, e, dall'altro, la Gerhard und Jürgen Vogel GbR, società agricola, nonché i sigg. G. e J. Vogel, soci personalmente responsabili della società medesima (in prosieguo, congiuntamente: i «Vogel»), controversia vertente sulla coltivazione, da parte di questi ultimi, di tale varietà vegetale.

Il contesto normativo

Il regolamento n. 2100/94

3 L'articolo 13 del regolamento n. 2100/94, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», così dispone:

«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali», richiedono l'autorizzazione del titolare:

a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),

[...]

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

[...]

4 L'articolo 14 del regolamento medesimo, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», prevede quanto segue:

«1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

[...]

b) Cereali:

[...]

Hordeum vulgare L. — Orzo comune

[...]

3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costituente e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:

[...]

– i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; [...]

[...]

– agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

– il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell'organizzare detto controllo essi non possono prevedere un'assistenza da parte di organi ufficiali;

– le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. [...]

5 L'articolo 94 di detto regolamento, relativo alle azioni civili esperibili nel caso in cui l'utilizzazione di una varietà vegetale costituisca un'infrazione, così recita:

«1. Chiunque:

a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

[...]

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta».

Il regolamento n. 1768/95

6 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 prevede l'istituzione, da parte del regolamento medesimo, di modalità di esecuzione dei requisiti che consentono di dare effetto alla deroga prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

7 L'articolo 2 di detto regolamento così recita:

«1. Le condizioni di cui all'articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costituente, e dall'agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell'uno e dell'altro.

2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell'esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell'esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l'effetto concreto della sua osservanza.»

8 Il successivo articolo 6, intitolato «Obbligazione personale di pagamento», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'obbligazione personale dell'agricoltore di corrispondere l'equa remunerazione si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo.

Il titolare può stabilire la data e la forma di pagamento. Non può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell'obbligo.»

9 Il successivo articolo 7, rubricato «Piccoli agricoltori» prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«Le superfici dell'azienda agricola sulle quali sono stati coltivati vegetali, ma temporaneamente o definitivamente ritirate dalla produzione nella campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno civile successivo («la campagna di commercializzazione»), in cui scade il pagamento della remunerazione, sono considerate superfici sulle quali continua la coltivazione, nel caso in cui la Comunità o lo Stato membro interessato corrispondano sovvenzioni o indennizzi per il ritiro dalla produzione.»

10 L'articolo 17 del regolamento medesimo, intitolato «Violazione», così dispone:

«Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, richiamat[a] dal presente regolamento.»

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 La STV è un'associazione di titolari di privative per ritrovati vegetali protetti che gestisce, inter alia, i diritti del titolare della varietà d'orzo d'inverno «Finita», oggetto di privativa ai sensi del regolamento n. 2100/94. La STV pubblica sul proprio sito

Internet un elenco sul quale figurano tutte le varietà vegetali oggetto di privativa in ordine alle quali le è stata affidata la gestione dei diritti nel corso delle singole campagne commerciali, nonché gli importi dovuti per la coltivazione delle varietà medesime. Inoltre, di anno in anno, la STV chiede agli agricoltori, senza indicare varietà particolari, di informarla in merito all'eventuale coltivazione di varietà vegetali protette di cui essa gestisca i diritti, inviando loro a tal fine moduli di dichiarazione di coltivazione accompagnati da una guida contenente tutte le privative per ritrovati vegetali protetti da essa gestite durante la relativa campagna di commercializzazione, nonché i corrispondenti titolari detentori dei diritti di utilizzo. I Vogel, che non intrattengono alcuna relazione contrattuale con la STV, non rispondevano a tali richieste di informazioni.

12 Il 16 dicembre 2011, la STV apprendeva, tramite un fornitore di servizi di trattamento, che durante la campagna di commercializzazione 2010/2011, i Vogel avevano fatto sottoporre a trattamento, segnatamente, 35 quintali di sementi della varietà d'orzo d'inverno «Finita».

13 Con lettera del 31 maggio 2012, la STV chiedeva ai Vogel, ingiungendo loro di rispondere entro il 20 giugno 2012, di verificare le indicazioni relative alla coltivazione della varietà di orzo d'inverno «Finita» di cui aveva avuto conoscenza tramite detto prestatore, e di comunicarle le informazioni relative alla coltivazione stessa. I Vogel non davano seguito a tale lettera.

14 Con comunicazione del 27 luglio 2012, la STV chiedeva ai Vogel il versamento di un importo di EUR 262,50, corrispondente all'intero canone spettante per i diritti di utilizzo di sementi della varietà di orzo d'inverno «Finita», detti «canone di licenza C», a titolo di risarcimento del danno subito per la coltivazione dissimulata di tale varietà protetta. A fronte del mancato versamento della somma richiesta, in data 18 marzo 2013, la STV proponeva ricorso volto all'ottenimento di tale risarcimento sulla base dell'articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94.

15 A sostegno del ricorso, la STV sostiene che i Vogel sono tenuti a versare un'equa remunerazione, in forza dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, per un importo pari all'intero canone di licenza C, avendo proceduto alla coltivazione «senza esservi autorizzat[i]» ai sensi di tale disposizione e non potendo avvalersi della deroga prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo, per non aver adempiuto all'obbligo di corresponsione dell'equa remunerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento stesso. La STV sostiene, inoltre, che tale obbligo di versamento sussiste a prescindere dalla domanda di informazioni del titolare della privativa della varietà di cui trattasi e che l'agricoltore è tenuto ad adempiervi prima dell'azione di semina e, in ogni caso, prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale venga effettuata la coltivazione. La STV ritiene, peraltro, che le indicazioni pubblicate sul proprio sito Internet e le guide che riepilogano tutte le varietà protette per le quali le è stata conferita la gestione dei relativi diritti, inviata annualmente agli agricoltori, consente a costoro di calcolare direttamente e, pertanto, di versare l'importo dovuto per la coltivazione di tali varietà.

16 I Vogel contestano di essere debitori, a titolo di risarcimento, dell'importo corrispondente all'intero canone di licenza C. A loro parere, essi sarebbero tenuti, tutt'al più, al versamento di un importo ridotto, tenuto conto che la coltivazione sarebbe stata «autorizzata» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Essi sostengono, peraltro, che non erano tenuti a rispondere alla richiesta di informazioni del 31 maggio 2012, atteso che questa non riguardava la campagna commerciale in corso. Orbene, a parere dei Vogel, sarebbe stato necessario un inadempimento all'obbligo di informazione per poter ritenere sussistenti i requisiti per poter pretendere il risarcimento.

17 Il giudice del rinvio rileva che l'affermazione della STV, secondo cui l'agricoltore è tenuto a versare, di propria iniziativa, la remunerazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 prima della semina suscita dubbi, tenuto conto, in particolare, dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95. A parere di detto giudice, quest'ultima disposizione sembra escludere che l'agricoltore possa considerarsi tenuto a versare anticipatamente, prima della semina, la remunerazione di qua. Inoltre, il giudice medesimo rileva che, se la remunerazione potesse essere versata successivamente alla coltivazione della varietà protetta, sorgerebbe la questione relativa all'individuazione della data prima della quale l'agricoltore sia tenuto al versamento per poter beneficiare della deroga prevista all'articolo 14 del regolamento n. 2100/94 sfuggendo, in tal modo, alle disposizioni dell'articolo 94 del regolamento stesso relative alle infrazioni. Orbene, a parere di detto giudice, le disposizioni dei regolamenti n. 2100/94 e 1768/95 non forniscono, in termini chiari e precisi, una risposta a tale questione cui la Corte non ha, d'altronde, finora avuto modo di rispondere.

18 Ciò premesso, il Landgericht Mannheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un agricoltore il quale abbia utilizzato, senza aver stipulato al riguardo alcun accordo contrattuale con il titolare della privativa per ritrovati vegetali, materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo (coltivazione), sia tenuto al versamento di un'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, qualora abbia agito con dolo o colpa, al risarcimento del danno per la violazione della privativa per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per non aver adempiuto, al momento di effettiva utilizzazione del prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo, all'obbligo di corresponsione dell'equa remunerazione (canone dovuto per la coltivazione) ex articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento medesimo, in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento n. 1768/95

2) Nell'ipotesi in cui la prima questione debba essere risolta nel senso che l'agricoltore possa ancora adempiere all'obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per la coltivazione anche dopo l'effettivo utilizzo del prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo: se le menzionate disposizioni siano da interpretarsi nel senso che stabiliscano un termine

entro il quale l'agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, debba adempiere all'obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo, in modo tale che quest'ultimo sia da considerarsi "autorizzato" ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento stesso».

Sulle questioni pregiudiziali

19 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, entro quale termine un agricoltore, che utilizzi materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta mediante coltivazione (semi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare della privativa del relativo ritrovato vegetale, sia tenuto ad assolvere l'obbligo di versamento dell'equa remunerazione dovuta, ai sensi del paragrafo 3, quarto trattino, dell'articolo 14 del regolamento 2100/94 (in prosieguo: l'«equa remunerazione derogatoria»), per poter beneficiare della deroga, prevista dall'articolo 14, dall'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione da parte del relativo titolare.

20 Si deve rammentare, in limine, che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, l'autorizzazione del titolare della privativa per un ritrovato vegetale è richiesta, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente ai fini della produzione o della riproduzione (moltiplicazione). In tale contesto, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede una deroga a tale principio stabilendo che l'utilizzazione del prodotto del raccolto ottenuto dagli agricoltori, nella propria azienda, a fini di moltiplicazione nei campi non è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare della privativa in presenza delle condizioni espressamente indicate all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento stesso (v. sentenza Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punti 21 e 22).

21 Una delle condizioni posta dall'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 è il versamento di un'equa remunerazione derogatoria dovuta, a titolo di tale utilizzazione, al titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi.

22 L'agricoltore che non versi al titolare detta remunerazione laddove utilizzi il prodotto della raccolta ottenuto con la coltivazione del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta non può invocare l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, conseguentemente, deve ritenersi che abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati dal precedente articolo 13, paragrafo 2. Dall'articolo 94 del regolamento medesimo emerge quindi che, nei confronti di tale agricoltore, può essere esperita, da parte del titolare, l'azione volta all'inibitoria della violazione ovvero al versamento dell'equa remunerazione o, ancora, a tale doppio titolo. In caso di dolo o colpa, l'agricoltore è inoltre tenuto al risarcimento del danno subito dal titolare stesso (sentenza Schulz, C-305/00, EU:C:2003:218, punto 71).

23 Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se l'agricoltore debba procedere al versamento dell'equa remunerazione derogatoria prima dell'effettiva utilizzazione del prodotto della raccolta a fini di moltiplicazione sui campi.

24 A tal riguardo, l'articolo 6 del regolamento n° 1768/95, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di versamento dell'equa remunerazione derogatoria, dispone, al paragrafo 1, secondo comma, che, se è pur vero che il titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi può stabilire la data e le modalità di pagamento, il pagamento stesso non è tuttavia esigibile prima della data in cui sia sorto l'obbligo di versamento dell'equa remunerazione. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, detto obbligo nasce nel momento in cui l'agricoltore utilizza effettivamente il prodotto del raccolto della varietà protetta a fini di moltiplicazione sui campi. Ne consegue che l'agricoltore può ancora provvedere ad adempiere a tale obbligo dopo aver seminato il prodotto del raccolto della varietà protetta, considerato che la data di utilizzazione effettiva del prodotto stesso a fini di moltiplicazione sui campi non costituisce la scadenza finale entro la quale dev'essere effettuato il versamento dell'equa remunerazione derogatoria, bensì la data a decorrere dalla quale tale remunerazione diviene esigibile.

25 Se tale disposizione consente di affermare che l'agricoltore può ancora adempiere all'obbligo di pagamento dell'equa remunerazione derogatoria dopo aver effettivamente seminato il prodotto del raccolto della varietà protetta, la stessa disposizione non indica minimamente il termine entro il quale l'agricoltore è tenuto a versare la remunerazione stessa, qualora nessun termine gli sia stato fissato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento no 1768/95, da parte del titolare.

26 A tal riguardo, i Vogel e il governo spagnolo sostengono, sostanzialmente, che tale termine può decorrere indefinitamente. Questi ultimi si fondano proprio sull'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, rilevando a tal riguardo che tale disposizione, sebbene disciplini il sorgere dell'obbligo di pagamento, non prevede alcuna scadenza.

27 Tale interpretazione non può, tuttavia, trovare accoglimento.

28 Infatti, in primo luogo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle conclusioni, consentire ad un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta dalla coltivazione (semi di coltivazione), di poter adempiere, senza alcun limite temporale, all'obbligo di versamento dell'equa remunerazione derogatoria e, conseguentemente, di potersi avvalere indefinitamente della deroga di cui all'articolo 14 del regolamento n. 2100/94 priverebbe di effetto utile le azioni giudiziarie previste dall'articolo 94 del regolamento medesimo. Inoltre, istituendo tali azioni nei confronti degli autori delle violazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di pagamento, l'articolo 94 osta a che l'autore dell'infrazione possa sempre provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, anche successivamente alla scoperta, da

parte del titolare della privativa, di un'utilizzazione dissimulata della varietà vegetale protetta. Ne consegue che solamente l'esistenza di un termine di pagamento è tale da garantire l'effettivo esercizio di tali azioni.

29 In secondo luogo, si deve rammentare che i titolari della privativa per ritrovati vegetali sono gli unici responsabili del controllo e della sorveglianza dell'utilizzazione delle varietà protette nell'ambito della coltivazione autorizzata, potendo pretendere buona fede e cooperazione da parte degli agricoltori interessati (sentenza Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punto 42). In tal senso, l'assenza di un termine precisamente stabilito, cui siano soggetti gli agricoltori ai fini dell'adempimento dell'obbligo di versamento dell'equa remunerazione derogatoria, rischia di incoraggiare questi ultimi a ritardare indefinitamente il pagamento nella speranza di sottrarsi. Orbene, consentire tale inadempimento degli agricoltori al rispetto dei propri obblighi nei confronti dei titolari risulterebbe contrario all'obiettivo indicato all'articolo 2 del regolamento n. 1768/95, volto a garantire un ragionevole equilibrio tra i reciproci legittimi interessi degli agricoltori e dei titolari interessati.

30 Nell'esame se un termine di pagamento sia effettivamente previsto dalle pertinenti disposizioni si deve rilevare che dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95 emerge che la campagna di commercializzazione nel corso della quale il versamento della remunerazione sarebbe dovuto inizia a decorrere il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno civile seguente. Benché tale disposizione verta sulla determinazione delle superfici destinate alla coltivazione di specie vegetali di piccoli agricoltori, ne emerge che la campagna di commercializzazione nel corso della quale sia stato utilizzato il materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (semi di coltivazione) è stata considerata dall'istituzione che ha emanato detto regolamento, all'atto della determinazione delle modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, quale termine pertinente entro il quale versare l'equa remunerazione derogatoria.

31 Pertanto, in assenza di versamento dell'equa remunerazione derogatoria entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale abbia avuto luogo l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta mediante coltivazione, e in assenza di contratto concluso a tal fine con il titolare della privativa, si deve ritenere che un agricoltore abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, il che consente al titolare di esperire le azioni previste dall'articolo 94 del regolamento medesimo.

32 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate nel senso che, per poter beneficiare della deroga, prevista all'articolo 14 del regolamento n. 2100/94, all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione del titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (semi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell'equa remunerazione derogatoria entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.

Sulle spese

33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Per poter beneficiare della deroga, prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (semi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell'equa remunerazione di cui al medesimo articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.

(Omissis)

L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea il 25 giugno 2015 si è espressa in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 14 del reg. (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994¹, concernente la sempre complessa e delicata materia dei diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Tale articolo prevede una particolare deroga alle norme in materia di privative comunitarie per ritrovati vegetali dettate, in via generale, nell'art. 13 del suddetto regolamento, che è segnatamente dedicato alla disciplina dei «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati». In virtù di questa disposizione i soggetti che intendono produrre o riprodurre (moltiplicare), condizionare a fini di moltiplicazione, mettere in vendita, commercializzare, esportare o importare, immagazzinare costituenti varietali, o materiali raccolti della varietà protetta, sono tenuti a richiedere un'autorizzazione *ad hoc* al titolare della privativa.

L'art. 14, par. 1, stabilisce appunto che «In deroga all'art. 13, par. 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

La regola non si applica, come è ovvio, in modo indiscriminato ma unicamente con riguardo ad alcune specie di varietà agricole menzionate, dettagliatamente, nel secondo paragrafo dell'art. 14. Inoltre, la norma impone agli agricoltori il rispetto di una serie di condizioni e limitazioni; tra queste quella che interessa precipuamente, ai fini delle presenti note, concerne la corresponsione di una «equa remunerazione» derogatoria al titolare della privativa. Infatti, i soggetti che possono fruire della deroga sopra menzionata sono sia i piccoli agricoltori, ovvero coloro che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali e, solo nel caso delle altre specie vegetali di cui al par. 2 del su citato articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri a quelli paragonabili: per queste due particolari categorie di coltivatori non vige l'obbligo del pagamento di una remunerazione al costituente stante la regola del «privilegio dell'agricoltore»² che la Convenzione UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) del 1991, prima, e la normativa comunitaria, poi, hanno disegnato, specificamente, per tali soggetti.

A tutte le altre categorie di agricoltori, non rientranti dunque nel novero dei «piccoli agricoltori» o a questi assimilati è, per contro, richiesto il versamento di un'equa remunerazione al titolare della privativa. Tale remunerazione è di un ammontare sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà protetta nella stessa zona. Come, infatti, ribadisce la Corte di giustizia in un'altra pronuncia vertente su temi analoghi a quelli qui analizzati, «si deve prendere come base di calcolo l'importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di

¹ L'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94, va letto in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, par. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998.

² La legge italiana di recepimento della Convenzione UPOV non riconosce il privilegio dell'agricoltore ma anche perché in Italia le aziende agricole sono maggiormente di piccole dimensioni. In realtà, come è stato correttamente osservato, il *farmer's privilege* va inquadrato nell'ambito più generale dei tentativi di affievolimento della funzione sociale della proprietà e rappresenta uno strumento «che pone un argine ai diritti dei costitutori per garantire gruppi sociali più deboli e salvaguardare l'interesse dell'intera collettività al contenimento dei prezzi di beni essenziali per l'alimentazione umana», VEZZANI S., *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui «global commons»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 3, 440.

cui trattasi nella stessa zona»³.

La Corte di giustizia, nella pronuncia in esame, applica diligentemente la norma del regolamento e conclude l'esame del caso propositole stabilendo che «Per poter beneficiare della deroga, prevista all'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (semi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell'equa remunerazione di cui al medesimo art. 14, par. 3, quarto trattino».

I giudici europei precisano, altresì, che detto pagamento vada corrisposto entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.

La sentenza, in sostanza, non introduce alcun elemento di novità, anzi ribadisce un *trend* giurisprudenziale che nel corso degli anni si è sempre più conformato al dettato legislativo⁴ originario ed alle sue successive modifiche.

All'interprete, diversamente, la pronuncia sollecita alcune riflessioni divergenti dal *mainstream* che segna gli studi sulle privative vegetali e stimola qualche critica all'attuale sistema dell'*obtention végétale* vigente in Europa che, sotto numerosi profili, non tutti affrontabili in questa sede, meriterebbe una revisione.

2. Il cuore della pronuncia risiede, in sostanza, nella particolare situazione giuridica in cui vengono a trovarsi i due responsabili di una società agricola, a loro intestata, i quali né rientrano nella categoria dei «piccoli agricoltori» né richiedono la su menzionata autorizzazione per l'utilizzo della semente ottenuta dal raccolto precedente come materiale di moltiplicazione, al titolare del diritto di privativa sul ritrovato vegetale protetto. Nel caso in esame trattasi di una varietà vegetale d'orzo invernale denominato «Finita»; tale semente rientra nel novero dei vegetali soggetti a deroga.

I Vogel, questo è il nome dei due agricoltori protagonisti della vicenda, non avendo stipulato alcun contratto con la società che gestisce i diritti di diversi titolari di privative e tra questi anche quelli del costituente della varietà d'orzo «Finita», non rispondono alle richieste di informazioni loro inviate dalla ditta sementiera in quanto ritengono di essere svincolati da qualsiasi obbligo relativo al pagamento di una *royalty* ulteriore a quella già corrisposta al momento dell'acquisto delle sementi destinate alla prima coltivazione e computata, come è prassi, nel prezzo finale del prodotto.

Ma, secondo quanto già anticipato, ai sensi del regolamento n. 2100/94, detto comportamento, pur se ritenuto corretto dai Vogel, non libera gli agricoltori dai loro vincoli con il costituente: infatti, essi devono appunto corrispondere, al titolare della privativa, un'equa remunerazione⁵ che, dal tenore delle norme ma anche delle motivazioni addotte dai giudici nella sentenza in commento, altro non è che una sorta di equo compenso commisurato all'entità del canone delle sementi rimesse in circolazione dopo il primo raccolto. E tale pagamento, come precisa chiaramente la Corte, è dovuto anche se a monte non sia stato stipulato alcun contratto tra i due soggetti (agricoltore e costituente) che contempli detto compenso. Di

³ Si veda sentenza della Corte di giustizia, Sez. I 5 luglio 2012, in causa C-509/10, sulla quale si tornerà in prosieguo.

⁴ Si richiamano, in particolare, le due importanti pronunce menzionate anche dai giudici nel testo della sentenza in commento: la sentenza Geistbeck, Corte di giustizia UE, Sez. I 5 luglio 2012, in causa C-509/10, pubblicata con commento di L. COSTANTINO, *Privativa comunitaria per i ritrovati vegetali e nozione di equa compensazione*, in *Giur. it.*, 2012, 1746 e la famosa sentenza Schulin, Corte di giustizia UE, Sez. V 10 aprile 2003, in causa C-305/00, in *Racc.* 2003, I-3525.

⁵ Si ritiene che il concetto di «equa remunerazione» abbia una radice comunitaria e venga utilizzato, sovente proprio nella materia dei diritti di proprietà intellettuale, quando si intende compensare un soggetto per lo svantaggio economico che può derivargli, ad esempio, dalla diffusione delle sue opere artistiche. In argomento, v. conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 26 settembre 2002, in causa C-245/00, vertente sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore. Più recentemente la Corte di giustizia europea con due sentenze emesse entrambe in data 15 marzo 2012, in causa C-135/10 e in causa C-162/10, ha ribadito che la comunicazione e diffusione al pubblico di fonogrammi da parte, segnatamente, di un dentista nel suo studio e di un albergatore nel suo hotel, dia diritto agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori a richiedere e percepire un'equa remunerazione per tali utilizzi.

conseguenza la Corte ha ribadito che la deroga di cui all'art. 14, regolamento n. 2100/94 non abbia una portata automatica e assoluta ma, al contrario, sia necessario concludere un apposito contratto con il titolare della privativa che disciplini anche tempi e modi di versamento dell'equa remunerazione o, in assenza, che questa debba essere versata entro un termine massimo individuato dalla Corte nella «fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo» in modo da non decadere dalla possibilità di beneficiare della deroga stessa.

Si può, peraltro, osservare che la superfluità di una relazione contrattuale tra le parti ben si evince dal dato oggettivo presente nella norma: il legislatore ha infatti segnatamente previsto, per le ipotesi qui in esame, il pagamento di una «equa remunerazione» e non di un corrispettivo. Occorre, altresì, evidenziare che, nel disegno del legislatore, la facoltà di risemina scaturisce, come è anche facile desumere dal caso di specie, non da un accordo bilaterale bensì da un atto unilaterale prodotto dal titolare della privativa che può «autorizzare» o meno il suddetto conseguente comportamento dell'agricoltore.

In altri termini gli agricoltori, con eccezione delle poche categorie sopra segnalate, nel vigente sistema sementiero europeo, non sono titolari di alcun diritto al riutilizzo del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione: l'esercizio di tale facoltà discende dunque, laddove sia consentito dalla normativa, da un atto autorizzatorio il cui rilascio è affidato alla discrezionalità del titolare della privativa sul ritrovato vegetale. Il costitutore mantiene, in buona sostanza, una titolarità sulla semente anche quando questa è ormai materialmente e giuridicamente nel possesso dell'agricoltore.

Si potrà obiettare che la procedura appena descritta sia mirata a consentire al costitutore di tutelare il suo legittimo diritto sulla proprietà intellettuale di un bene che è il risultato delle sue abilità scientifiche e di ricerca⁶. Taluni sostengono, altresì, che l'equa remunerazione non possa essere eliminata perché essa contribuisce a garantire un ritorno sugli investimenti dei costitutori di nuove varietà vegetali, rendendo al tempo stesso disponibili le varietà protette per ulteriori attività di ricerca.

Invero, la disciplina normativa descritta dall'art. 14 del reg. n. 2100/94 suscita alcune perplessità. In particolare è evidente che l'agricoltore, con l'acquisto iniziale della semente instaura un vincolo giuridico con il venditore del bene e dunque, seppure indirettamente, con il costitutore – titolare di un diritto immateriale sulla semente stessa – al quale corrisponde una *royalty* ricompresa nel prezzo finale di acquisto. Ma nel caso di un uso della semente successivo al raccolto questo vincolo, a nostro avviso, non esiste più, anche perché il seme, dopo la coltivazione ed il raccolto, potrebbe aver perso le sue caratteristiche originarie di novità, stabilità, distintività, omogenità che legittimano sia la creazione di una privativa vegetale che la conseguente corresponsione di una remunerazione al titolare della stessa.

In questa prospettiva appare altrettanto controversa l'estensione della disciplina generale di cui all'art. 13 del regolamento n. 2100/94 anche alla «varietà essenzialmente derivata», che, secondo la norma, consiste in una varietà vegetale derivata prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale; è distinta, conformemente alle disposizioni dell'art. 7, dalla varietà iniziale e eccezion fatta per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale (art. 13, par. 5). In base a questa disposizione l'agricoltore deve, dunque, rispettare gli obblighi scaturenti dal primo rapporto instaurato con il venditore della semente (e quindi anche l'eventuale pagamento dell'equa remunerazione) persino con riguardo alle varietà vegetali derivate che a, cascata, si riprodurranno nei suoi campi ovvero, sostanzialmente, anche ai prodotti del suo raccolto.

In ultima analisi non va trascurata l'ipotesi per cui l'agricoltore, una volta acquistate le sementi può, normalmente, utilizzarle per la coltivazione ma anche disfarne o farne addirittura un uso improprio poiché esse sono ormai entrate nella sua sfera proprietaria. Nella *ratio* della normativa europea l'agricoltore, viceversa, non diventa mai pienamente proprietario delle sementi in quanto, nonostante

⁶ In materia di «utilizzo» e «riutilizzo» delle sementi, BENOZZO M. - BRUNO F., *La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale*, in *Quaderni della rivista giuridica dell'ambiente*, n. 23, Milano, 2009, 140 ss.

L'utilizzo esclusivo che fa della semente, è sempre tenuto al riconoscimento del «titolare» della privativa attraverso il pagamento della *royalty* prima e della «equa remunerazione» poi.

Confrontando la disciplina giuridica dei ritrovati vegetali con le regole che governano, in via generale, l'acquisto di un qualsiasi altro bene presente sul mercato, frutto di o contenente un brevetto, appare evidente la diversità di approccio del legislatore. Con l'acquisto di un bene si conclude, come è noto, un contratto con il venditore e si esaurisce il rapporto giuridico anche con il soggetto brevettante: di norma l'acquirente non è tenuto a corrispondere ulteriori *royalties* ogni volta che utilizza il bene acquistato che incorpora l'originaria idea innovativa brevettata.

Nella normativa UPOV, così come applicata in Europa, l'agricoltore, diversamente, oltre al pagamento della *royalty* al costitutore, compresa nel prezzo di vendita, deve anche corrispondere un'equa remunerazione successiva all'impiego della semente. Tale corrispettivo si configura alla stregua di un ristoro per il mancato guadagno che il costitutore non percepisce per l'uso reiterato che l'agricoltore compie di una varietà vegetale «creata» dal *breeder* ma già pagata dall'agricoltore e finanche da questi impiegata per la coltivazione.

Sembra, nel complesso, che la disciplina normativa sulle privative vegetali si riveli alquanto penalizzante per gli agricoltori europei anche se, si sostiene, che sia necessaria perché essa va a vantaggio della ricerca e dell'innovazione ma con un approccio, tuttavia, molto più vicino a quello che caratterizza il sistema dei brevetti industriali e che, in ragione di ciò, non tiene conto della specificità dell'oggetto delle innovazioni vegetali costituito non da una cosa inerte ma da un organismo in grado di originare una nuova vita⁷.

A rigor di logica, nella visione prospettica dominante in materia di riproduzione di materiale vegetativo, dovrebbero essere prese in considerazione, ai fini della determinazione dell'equa remunerazione, anche le capacità dell'agricoltore che semina/pianta la varietà vegetale ed ottiene un raccolto di successo: ciò non dipende sempre e soltanto dalla buona semente o dalla innovazione presente nella varietà vegetale. Inoltre, pur se la semente mantiene le stesse caratteristiche della semente madre, non dovrebbero essere valutate anche le condizioni in cui la semina si è svolta e quindi anche in questo caso l'«abilità» o la sapienza dell'agricoltore nell'uso dei tempi di semina, scelta dei terreni, modalità delle innaffiature, ricorso a sostanze chimiche varie, che possono migliorare indirettamente l'esito del raccolto e la tenuta del seme? A nostro avviso, il meccanismo della *royalty* accessoria sulla risemina, pur se si presenta sotto le vesti di un'equa remunerazione ovvero di una sorta di indennizzo, necessita di una revisione e magari andrebbero poste delle condizioni di uso agli agricoltori ma non certo ulteriori obbligazioni pecuniarie che non trovano una vera e propria legittimazione giuridica se non nella logica, discutibile, del regolamento n. 2100/94.

Perseverando sulla linea tracciata dal legislatore europeo si rischia di rendere il sistema delle privative vegetali più oneroso per l'agricoltore-utilizzatore di quanto non lo sia il sistema più generale dei brevetti per un qualsiasi soggetto che opera all'interno di esso, con la conseguenza che si viene a determinare una discriminazione inaccettabile.

La posizione giuridica dell'agricoltore, nella struttura dell'UPOV, risulta in conclusione più svantaggiosa in confronto a quella di altri fruitori di beni materiali/immateriali legati a delle privative/brevetti ed ai quali viene richiesta, seppure per ragioni difformi da quelle qui prese in considerazione, un'equa remunerazione.

Si vedano i due casi decisi nella sentenza del 15 marzo 2012, citata in nota 5.

Qui la Corte di giustizia affronta due diverse questioni tra loro affini ma non uguali in materia di tutela dei diritti d'autore delle opere musicali o meglio dei diritti connessi in favore degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. L'utilizzo di un fonogramma non coinvolge, infatti, solo il diritto dell'autore sull'opera riprodotta, coperta dal diritto d'autore, ma anche i diritti connessi degli artisti

⁷ Sulla difficile convivenza della normativa UPOV con la regolamentazione sementiera, un attento esame comparato in Grain, *UPOV 91 and other seed laws: a basic primer on how companies intend to control and monopolize seeds*, 2015, <https://www.grain.org/article/entries/5314-upov-91-and-other-seed-laws-a-basic-primer-on-how-companies-intend-to-control-and-monopolize-seeds.pdf>.

interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.

Nella causa C-162/10, il gestore di un albergo ha diffuso via radio un fonogramma nelle camere dei clienti ha, cioè, messo a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione. Egli, secondo la Corte, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso ed utilizza tale fonogramma in modo autonomo in quanto lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall'atto di comunicazione d'origine.

Inoltre, attraverso detta trasmissione, il gestore in parola riceve dei benefici economici che sono indipendenti da quelli ottenuti dall'emittente o dal produttore di fonogrammi. Per tali ragioni il gestore-utente è tenuto al versamento di un'equa remunerazione, alla società di gestione collettiva rappresentante i diritti dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni sonore o i fonogrammi per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall'emittente radiofonica. Ma è evidente che il fonogramma riproposto abbia le medesime caratteristiche del fonogramma iniziale e l'intermediazione dell'albergatore persegua il solo scopo di rendere un servizio ulteriore alla clientela da cui ricaverà un incremento dei suoi introiti senza nulla aggiungere alla qualità intrinseca del bene immateriale da lui utilizzato.

Analogamente, nell'altra causa decisa sempre nello stesso giorno dalla Corte di giustizia, la C-135/10, un medico odontoiatra, il quale installa nella sua sala d'aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, è tenuto a versare un'equa remunerazione alla Società consortile fonografici (SCF) per l'indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica. In questo caso, pur non essendo immediatamente individuabile un lucro diretto proveniente dalla riproduzione dei fonogrammi, in realtà, conformemente a quanto afferma il giudice la «circostanza che il prezzo del trattamento non cambi a seconda che siano o meno udibili fonogrammi (...) non è idonea ad escludere uno scopo di lucro. Per ritenere sussistente un siffatto scopo è, infatti, sufficiente che si tratti di un elemento della prestazione potenzialmente idoneo a migliorare l'immagine complessiva della prestazione agli occhi del paziente».

È evidente che nei casi riportati la richiesta del pagamento di un'equa remunerazione discenda dall'uso a fini di profitto (seppure indiretto) dei fonogrammi che i due soggetti effettuano e per il cui impiego non hanno corrisposto preventivamente la somma stabilita per l'utilizzazione economica dei diritti d'autore, pagata invece da un altro soggetto ovvero le emittenti radiofoniche. Mentre, come si è spiegato, l'agricoltore paga subito la *royalty* al momento dell'acquisto della semente, acquisto costituente la fase necessaria ed anticipatoria dell'atto della semina – che è un atto autonomo ed indipendente dall'atto della «creazione» del seme da parte del costitutore – per poi impiegare il materiale vegetativo nei suoi campi.

Occorre, peraltro, rilevare che nell'articolato del regolamento n. 2100/94 esiste un ulteriore elemento di penalizzazione per l'agricoltore, utilizzatore di sementi: egli può subire controlli e visite sul proprio campo da parte di estranei.

Come, infatti, si può leggere nella sentenza in commento, la società titolare della privativa vegetale viene al corrente della riproduzione (non autorizzata dal costitutore) delle sementi effettuata dai due agricoltori da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra l'agricoltore e la ditta sementiera, ovvero da un fornitore di servizi di trattamento conformemente a quanto previsto dal par. 3 dell'art. 14.

Il legislatore, cioè, autorizza una sorta di «delazione» da parte di persone, diverse dagli organi ufficiali deputati a controllare l'operato degli agricoltori, che entrano in contatto con il moltiplicatore delle sementi: dalla dichiarazione del fornitore consegue, nella vicenda appena descritta, la richiesta del titolare della privativa per ritrovato vegetale protetto della corresponsione dell'intero canone di licenza a titolo di risarcimento nella convinzione che ci sia stato un mancato introito dovuto ad un uso non dichiarato della semente. Addirittura la richiesta è di un versamento dell'intero canone perché la coltivazione si è svolta senza preventiva autorizzazione e senza che l'agricoltore potesse avvalersi della particolare esenzione di cui all'art. 14, par. 1, più volte richiamato. Inoltre la somma va versata anticipatamente e cioè prima della semina.

Opportunamente i giudici della Corte di giustizia, al termine di un ragionamento logico e congruente, stabiliscono che l'equa remunerazione derogatoria debba essere corrisposta alla fine della campagna di

commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo.⁸

3. L'equa remunerazione, richiesta agli agricoltori che hanno riutilizzato il materiale di moltiplicazione senza darne avviso al costitutore, è indubbiamente uno strumento che comprime e svilisce l'inveterato diritto degli agricoltori a produrre e a scambiare le sementi o il materiale di moltiplicazione, diritto non ancora riconosciuto nell'ambito del regolamento n. 2100/94 di cui si è fin qui trattato.

Del resto, come è a tutti evidente, le politiche legislative europee e mondiali non remano a favore della piena applicazione dei «diritti degli agricoltori»⁹ di cui all'art. 9 del Trattato sulle risorse genetiche¹⁰.

La complessa struttura giuridica e normativa dell'Unione europea approntata in materia di privative vegetali ha infatti mostrato, finora, una coriacea resistenza a recepire, all'interno dei numerosi e penetranti regolamenti emanati nel tempo, i nuovi principi in materia di utilizzo delle sementi, contenuti nel Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche adottato proprio «per rispondere all'esigenza planetaria di assicurare un adeguato flusso di germoplasma»¹¹.

L'onda d'urto dell'ITPGRFA, mentre ha toccato numerose realtà regionali anche italiane¹², non è ancora riuscita a colpire il sistema sementiero europeo. Persino il tentativo della Commissione europea di proporre una normativa unica riguardante il materiale riproduttivo vegetale¹³, anche mediante la revisione delle numerose direttive esistenti, è stato neutralizzato dalla decisa bocciatura del Parlamento europeo nel

⁸ Si veda anche l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1768/95, in base al quale «l'obbligazione personale dell'agricoltore di corrispondere l'equa remunerazione si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo. Il titolare può stabilire la data e la forma di pagamento. Non può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell'obbligo».

⁹ Sul punto, con specifico riferimento alle restrizioni create dall'UPOV e dal WIPO al pieno dispiegamento dei diritti degli agricoltori a livello mondiale, SHASHIKANT S. - MEIENBERG F., *International Contradictions on Farmers' Rights: The interrelations between the International Treaty, its Article 9 on Farmers' Rights, and Relevant Instruments of UPOV and WIPO*, Malasya and Switzerland, October 2015, www.twn.my and www.evb.ch.

¹⁰ I «diritti degli agricoltori» sono disciplinati all'interno dell'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) adottato con la risoluzione 3/2001 nel corso della 31ª riunione della Conferenza della FAO tenutasi a Roma il 3 novembre 2001, dopo una lunga negoziazione protrattasi per ben sette anni; l'accordo è stato firmato e ratificato dall'Italia con la l. 6 aprile 2004, n. 101, per entrare definitivamente in vigore il 16 agosto 2004. L'art. 9 così recita espressamente: «Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero. Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai Governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro: a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente articolo comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione». Sul tema, sia consentito il richiamo ai nostri contributi: PAOLONI L., *Farmers' Rights, tutela della biodiversità e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, n. 3/2009; PAOLONI L., *I diritti collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche*, in GERMANÒ A. - BUGIANI C. (a cura di), *La ricchezza della diversità. L'insegnamento del Diritto agrario come strumento di Cooperazione per lo sviluppo*, Milano, 2009; PAOLONI L., *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Torino, 2005.

¹¹ Così VEZZANI S., *op. cit.*, 454.

¹² In Italia le Regioni che hanno emanato leggi di attuazione della norma in materia di «diritti degli agricoltori» sono: la Regione Lazio (l. 1º marzo 2000, n. 15), che è stata la pioniera, seguita da Umbria (l. 4 settembre 2001, n. 25), Friuli (l. 22 aprile 2002, n. 11), Marche (l. 3 giugno 2003, n. 12), Toscana (l. 16 novembre 2004, n. 64), Emilia-Romagna (l. 29 gennaio 2008, n. 1), Basilicata (l. 14 ottobre 2008, n. 26), Piemonte (29 giugno 2009, n. 19), Liguria (l. 10 luglio 2009, n. 28), Puglia (l. 11 dicembre 2013, n. 39), Sardegna (l. 7 agosto 2014, n. 16).

¹³ Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)*, Bruxelles, 6 maggio 2013, COM (2013) 262 final.

marzo del 2014; e ciò è una riprova di quanto sia difficile un adeguamento della scottante materia alle regole affermatesi, ormai da tempo, in ambito internazionale e già ampiamente condivise dagli agricoltori di base.

Il Trattato a trent'anni dalla sua approvazione fatica, infatti, ad essere compiutamente applicato in Europa nonostante esso predichi esplicitamente che non possano essere poste limitazioni al «diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi». Un'opzione, questa, che va contro le politiche di brevettabilità delle sementi sostenute dalle imprese agroindustriali e delle sementi e che l'Unione europea non riesce a contenere¹⁴. Il Trattato FAO, peraltro, «pur non incidendo in maniera significativa sul regime esistente di tutela della proprietà intellettuale, rappresenta un apprezzabile tentativo volto ad instaurare una *governance* dei global *commons* ispirata a principi solidaristici»¹⁵ chiamando in causa le comunità locali, veri custodi delle varietà vegetali.

Un ulteriore attacco alla messa in pratica dell'importante art. 9 del Trattato, riguardante proprio i diritti degli agricoltori ed il riconoscimento ufficiale dell'enorme contributo che essi hanno dato e continuano a dare alla conservazione e valorizzazione delle sementi, proviene dalla decisione assunta, nell'ottobre 2015, dai delegati dei 136 Paesi membri della FAO durante la sesta sessione del *Governing Body* dell'ITGRFA, ovvero dell'organo ufficialmente deputato a dare attuazione e ad implementare il Trattato stesso. In questo consesso è stata approvata la realizzazione di un unico *gateway* internazionale di informazione sui dati genetici delle piante tradizionali coltivate dai contadini e dunque anche delle sementi. Con tale strumento tecnologico sarà, perciò, più facile selezionare le informazioni registrate nella grande banca dati genetica che diventa così un *public good* globale di dati digitalizzati. Con il *Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* risulterà quindi più agevole lo sfruttamento a fini commerciali delle informazioni genetiche sulle sementi da parte di chi vuole trarne profitto e puntare alla loro privatizzazione, mediante lo strumento giuridico della brevettazione delle sequenze genetiche, dell'immenso patrimonio di dati rappresentato dalle piante e dalle sementi viventi sulla terra.

Pur essendo questo nuovo strumento di raccolta dati un apprezzabile mezzo di mappatura delle sementi c'è il rischio che, non adottando opportune ed efficaci politiche di riduzione dei brevetti sul vivente, le informazioni rese di comune dominio possano essere acquisite più facilmente, ed in modo strumentale, dalle multinazionali del seme e selezionate per «creare» solo nuove varietà vegetali che possiedano requisiti specifici (es: resistenza all'acqua o alla siccità) richiesti dal mercato.

Un pericoloso percorso di *commodification* che alla lunga, come è stato già ampiamente denunciato, condurrà alla standardizzazione delle sementi ed alla riduzione della biodiversità agricola sul pianeta ma anche all'indebolimento della base genetica sulla quale è fondata l'offerta di cibo¹⁶. Un percorso che, altresì, segnerà sempre più la divaricazione tra il processo di esclusione (*jus excludendi alios*) praticato dallo strumento brevettuale e dalle private vegetali, e il processo di inclusione che per converso caratterizza, grazie al ricorso ai diritti collettivi degli agricoltori ed al riconoscimento delle risorse genetiche come «bene comune», l'attività di risemina, conservazione, protezione, scambio e vendita delle sementi¹⁷.

Purtroppo le scelte operate dal progresso tecnologico e l'inerzia dei legislatori, a vari livelli, convergono per deprimere piuttosto che rafforzare il potere degli agricoltori sulle risorse genetiche, fondamentali per

¹⁴ Per alcuni recenti sguardi critici all'attuale sistema sementiero europeo che non riconosce i «diritti degli agricoltori» oltre al nostro PAOLONI L., *Diritti degli agricoltori*, *op. cit.*, si vedano, tra gli altri, MASINI S. - SCAFFIDI C., *Sementi e diritti*, *Grammatiche di libertà*, Cuneo, 2008; COLOMBO L. - ONORATI A., *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, Milano, 2009¹⁴; sempre VEZZANI S., *op. cit.*, 459.

¹⁵ Sempre VEZZANI S., *op. cit.*, 459.

¹⁶ Per altre considerazioni si veda il Report del 18 agosto 2015 del Segretario generale delle NU, *Agriculture development, food security and nutrition* (A/70/333), disponibile a www.un.org/Docs/journal/asp/ms.asp?m=A/70/333. Per un primo commento critico sul punto LUPOLI R., *Brevetti e multinazionali. Chi privatizza il cibo*, *Left*, 17 ottobre 2015, 25 ss.

¹⁷ Un'analisi sul tema, supportata da casi studio, è nel documento di La Via Campesina, *La Via Campesina: Our Seeds, Our Future*, Jakarta, June 2013, www.campesina.org.

la sicurezza alimentare dell'umanità, ed in particolare deprivano i piccoli produttori locali della facoltà di utilizzare e scambiare liberamente le loro sementi nonostante sia ormai accertato che su 7.000 colture alimentari che si possono trovare nelle banche genetiche di tutto il mondo, almeno 6.800 continuano ad essere «gestite» dai contadini.

Lorenza Paoloni